

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

### **Articolo 1: Funzioni**

Il Consiglio degli Studenti ha i seguenti compiti e le seguenti finalità:

- Assumere, in qualità di Organo di Governo dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, i poteri e i compiti istituzionali assegnati dallo Statuto dell'Ateneo.
- Difendere e tutelare i diritti e gli interessi di tutti gli studenti iscritti in questa Università.
- Promuovere e diffondere con ogni mezzo a sua disposizione la cultura, la democrazia ed il rispetto reciproco come valori fondativi della vita dello studente.
- Dotarsi di una organizzazione interna e redigere un programma sulla propria attività.
- Collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, enti pubblici e privati, nella promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi di carattere culturale.
- Proporre ed esprimere pareri sull'utilizzo dei fondi previsti nel bilancio dell'Università per il finanziamento delle attività studentesche sottoposte a bando di concorso, e di quelle di cui esso stesso si fa promotore.
- Proporre modifiche allo Statuto, iniziative di intesa con le strutture dell'Ateneo, l'apertura di Centri gestiti dagli studenti.
- Individuare le aree di grande interesse e le tematiche particolari, oltre che instaurare commissioni di ricerca su tematiche ritenute importanti per l'attività studentesca.
- Promuovere attività studentesche autogestite attraverso proprie iniziative
- Esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'Ordinamento Universitario Nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.

### **Articolo 2: Composizione e durata**

Sono membri del Consiglio gli studenti eletti sulla base dell'art. 30 dello Statuto di Ateneo. Il loro mandato ha la durata di due anni.

### **Articolo 3: Insediamento**

La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Decano, vale a dire il consigliere più anziano in carica e, in caso di parità, si procede per età anagrafica. In alternativa la convocazione del Consiglio può avvenire mediante richiesta da parte della metà dei membri al Rettore.

L'ordine del giorno della prima convocazione è limitato all'elezione delle cariche di Presidente, Vice presidente, membri dell'ufficio di presidenza.

Il Decano ha il compito di presiedere la seduta di insediamento e di curare le operazioni di voto, secondo le norme del presente regolamento.

### **Articolo 4: Elezione del presidente e del vicepresidente**

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti singolarmente a scrutinio segreto.

Perché la votazione sia valida è richiesta in prima e seconda convocazione la presenza di un numero di membri del Consiglio pari ad almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto. La

seconda convocazione si terrà comunque due giorni dopo la prima. Qualora non si raggiunga il numero nella seconda convocazione, nella terza convocazione, che si terrà immediatamente dopo la seconda, il numero dei presenti dovrà essere pari ad almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente in prima e seconda convocazione, è richiesto un numero di preferenze valide pari ad almeno i 2/3 dei votanti. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale numero di preferenze, si procederà al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione. Si procederà, comunque, prima all'elezione del Presidente e successivamente all'elezione del Vicepresidente. Le elezioni si dovranno svolgere senza interruzione durante la seduta del Consiglio espressamente convocata.

### **Articolo 5: Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a. Rappresentare ufficialmente il Consiglio degli Studenti all'interno e all'esterno dell'Università;
- b. Promuovere e diffondere l'immagine del Consiglio degli Studenti;
- c. Redigere l'ordine del giorno delle sedute, elencando i temi in discussione, gli interventi, le proposte o i progetti da votare;
- d. Convocare, aprire e chiudere le sedute del Consiglio degli Studenti;
- e. Essere il moderatore dell'Assemblea;
- f. In casi di particolare urgenza ha la facoltà di prendere decisioni, assumendosene la responsabilità, comunque non in contrasto con gli interessi degli studenti e del Consiglio stesso. Gli atti del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui gli atti non siano portati alla ratifica del Consiglio nelle due sedute immediatamente successive, il Presidente viene automaticamente sfiduciato;
- g. Presentare il programma annuale delle attività;
- h. Redigere e conservare gli atti del Consiglio degli Studenti.

### **Articolo 6: Funzioni del vicepresidente**

Il Vicepresidente ha i seguenti compiti:

- a. Sostituire il presidente quando è assente o, qualora questi decada, sostituirlo fino alla elezione di un nuovo Presidente.  
L'elezione dovrà avvenire, nel caso in cui il Presidente venga dichiarato decaduto, alla prima seduta utile, con le modalità previste dall'art. 4.

### **Articolo 7: Composizione ufficio di presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consigliere per ognuna delle quattro aree scientifico-disciplinari (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), nominato dal Presidente previa votazione palese espressa dai membri del Consiglio afferenti alle quattro aree scientifico-disciplinari.



### **Articolo 8: Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a. Raccogliere e protocollare le proposte presentate dai consiglieri e dagli studenti;
- b. Predisporre il programma annuale delle attività.

### **Articolo 9: Dimissioni dalla carica di consigliere**

Il Consigliere può dimettersi dalla carica dandone comunicazione formale al Presidente.

Il Consigliere dimissionario è sostituito come previsto dal regolamento elettorale.

Qualora il consigliere dimissionario avesse rivestito una carica, si procede senza ritardo alla nomina della nuova carica.

### **Articolo 10: Decadenza**

I consiglieri decadono dalla carica qualora non intervengano, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Consiglio o qualora siano comunque assenti, anche giustificati, alla maggioranza delle sedute tenute durante il periodo di un anno.

L'Ufficio di Presidenza è incaricato di verificare trimestralmente la presenza dei componenti alle assemblee degli ultimi tre mesi, tenendo conto delle giustificazioni presentate, in modo da constatare l'eventuale decadenza di qualcuno dei componenti e di informarne il Presidente che provvede tempestivamente a darne comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

Qualora un membro decada dalla carica viene sostituito come previsto dal regolamento elettorale.

Oltre che nei casi di cui ai commi precedenti, il Presidente o Il vice Presidente decadono dalle loro funzioni qualora una mozione di sfiducia nei loro confronti sia stata ratificata, mediante votazione a scrutinio segreto, da almeno 2/3 dei membri del Consiglio. La votazione a scrutinio segreto deve avvenire nella seduta ordinaria successiva alla presentazione della mozione, che diventa primo punto all'ordine del giorno.

La mozione deve essere scritta, motivata e firmata da almeno il 50% dei membri del Consiglio.

Qualora i membri del Consiglio degli Studenti vengano raggiunti da avvisi di garanzia per indagini sulla criminalità organizzata o fatti che riguardino illeciti verso la pubblica amministrazione, si vedranno congelate le loro posizioni nei confronti del Consiglio degli Studenti. In caso si tratti di indagini che riguardano direttamente ingerenze sulla vita dell'Università degli studi Mediterranea, qualora vengano giudicati colpevoli già in primo appello, verrà disposta la decadenza d'ufficio con impossibilità di rielezione.

### **Articolo 11: Convocazione**

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta al mese; la convocazione deve essere inviata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.

Il Consiglio si può riunire in via straordinaria. Le sedute straordinarie vengono convocate previa richiesta scritta di almeno 1/3 dei Consiglieri o su proposta del Presidente stesso.

### **Articolo 12: Ordine del giorno**

Ogni membro del consiglio può proporre titoli da inserire all'ordine del giorno, presentando la relativa richiesta all'Ufficio di Presidenza entro il giorno precedente alla convocazione della seduta cui si riferiscono.

Non possono essere discussi punti all'ordine del giorno che vedano coinvolti membri del Consiglio assenti e giustificati per iscritto. Nel caso del perdurare dell'assenza dell'interessato per più di due convocazioni, è possibile procedere alla discussione.

Il Presidente, nel caso in cui non sia possibile esaurire la discussione dei punti all'ordine del giorno, deve, previo accordo col Consiglio, indicare una data per la prosecuzione dei lavori.

### **Articolo 13: Quorum e svolgimento**

La seduta del Consiglio è considerata valida in presenza della metà più uno degli aventi titolo. Il numero legale va verificato in apertura di seduta entro la prima mezz'ora e prima di ogni votazione. Per la determinazione del numero legale si tiene conto di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza; il numero massimo di assenze giustificate computabili per la determinazione del numero legale non può essere superiore ad 1/4 dei componenti del Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di stabilire la durata degli interventi.

I contributi alla discussione dei punti all'ordine del giorno possono configurarsi come:

- a) interventi nel dibattito, ordinati in base alle richieste di iscrizione a parlare tenute dal Presidente;
- b) repliche immediate, brevi e pertinenti, che riguardano l'intervento immediatamente precedente;
- c) relazioni dei Consiglieri su punti determinati, iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute non sono aperte al pubblico; l'Ufficio di Presidenza cura la pubblicazione dei relativi atti.

### **Articolo 14: Votazioni**

Le votazioni sono effettuate, di norma, in modo palese, peralzata di mano.

La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo, per le designazioni elettive e per le deliberazioni riguardanti fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al consiglio.

La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese o segreto) e i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.

Gli emendamenti apportati a singole proposte di delibera hanno priorità di votazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente previsto dal presente regolamento.

Qualora si giunga a un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

### **Articolo 15: Commissioni**

Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio può istituire commissioni relativamente ad argomenti specifici. Tali commissioni, nominate dal Consiglio, devono essere definite nei compiti e nella durata.

Le commissioni:

- a) lavorano su argomenti specifici da sole o in collaborazione con altri organi o commissioni;
- b) possono includere altri studenti su proposta del Consiglio;
- c) devono avere al loro interno almeno un membro del Consiglio;
- d) si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto del loro lavoro nei termini decisi dall'atto della loro costituzione o qualora il Consiglio ne faccia esplicita richiesta.

Il Consiglio:

- a) vota la composizione nominale della commissione a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) stabilisce la durata e l'argomento di lavoro della commissione a maggioranza assoluta dei presenti;
- c) può, a maggioranza assoluta dei presenti, decidere la conclusione dei lavori, lo scioglimento della commissione o l'espulsione di uno o più membri, per ragioni disciplinari.

I lavori delle commissioni non possono protrarsi oltre la scadenza del Consiglio che le ha istituite.

### **Articolo 16: Richieste degli studenti**

Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo delle associazioni e le richieste di finanziamento si rimanda ai relativi regolamenti.

### **Articolo 17: Modifiche regolamento**

Le modifiche del regolamento sono deliberate dal Consiglio degli Studenti a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento, accompagnato dal verbale della seduta in cui è stato approvato, viene trasmesso alla segreteria degli Organi collegiali di ateneo.